DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI AI CONDANNATI PER IL DELITTO DI CUI ALL'ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE

Art. 2

Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», e' inserita la seguente: «, 416-ter».

Versione in vigore dal 20 marzo 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale
Estremi	Legge 23 febbraio 2015, n. 19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/divieto-di-concessione-dei-benefici-ai-condannati-per-il-delitto-di/art-2-modifica-al-codice-di-procedura-penale-in-materia-di-scambio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it